



CHE PENSIONE MI SPETTA?



Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 2019 sono cambiate alcune regole per andare in pensione e sono subentrate delle novità. Parliamo della possibilità di accedere alla [Pensione Quota 100](#), alla [Pensione Opzione donna](#) per le lavoratrici, dell'estensione dell'[Ape sociale](#) per le categorie disagiate, della sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita per la [Pensione anticipata](#), del [Riscatto agevolato della laurea](#) e dell'introduzione del [Reddito e della Pensione di cittadinanza](#).

Illustriamo alcune possibilità per andare in [pensione prima dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia](#). Consigliamo tuttavia di consultare le schede informative sul sito www.inps.it per approfondire gli argomenti.

PENSIONE QUOTA 100

La "Pensione Quota 100" è una prestazione economica a domanda, pagata dall'Inps ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

A chi spetta

Spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché agli iscritti alla Gestione Separata.

Chi è escluso

È escluso dalla Pensione Quota 100 il personale militare delle Forze armate, soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 165 del 1997, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Quali sono i requisiti

Per raggiungere i 38 anni di contributi è valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS.



PENSIONE QUOTA 100

Quali sono le decorrenze

I lavoratori che raggiungono i requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della "finestra", diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Come si calcola la pensione

Il calcolo della Pensione Quota 100 avviene con le regole già in vigore. La contribuzione è valorizzata con il sistema di calcolo retributivo o contributivo a seconda del periodo in cui risulta versata o accreditata.

Il sistema di calcolo retributivo si applica alla contribuzione versata o accreditata fino al 31.12.1995, per i soggetti che hanno meno di 18 anni di contributi a tale data. Si applica anche alla contribuzione versata o accreditata fino al 31.12.2011, per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.

Il sistema di calcolo contributivo si applica alla contribuzione versata o accreditata dopo il 31.12.1995, sia ai soggetti con meno di 18 anni di contributi sia ai soggetti privi di contribuzione a tale data. Si applica anche alla contribuzione versata o accreditata dopo il 31.12.2011, per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.

Divieto di cumulo tra Reddito e Pensione

La Pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi che derivano da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, sino al raggiungimento dell'età per la Pensione di vecchiaia. E' ammesso solo il cumulo con redditi da lavoro autonomo occasionale, entro un massimo di 5 mila euro lordi l'anno.

Oltre tale limite, la produzione di redditi da lavoro comporta la sospensione della pensione nell'anno di produzione dei predetti redditi e l'eventuale recupero dei ratei indebitamente corrisposti.

Come fare domanda all'Inps

La domanda di Pensione Quota 100 può essere presentata online attraverso il servizio "Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100" sul sito www.inps.it con Pin o Spid.

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Patronati e intermediari dell'Istituto



PENSIONE ANTICIPATA

La Pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, pagata dall'Inps ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano il requisito contributivo previsto dalla legge, indipendentemente dall'età anagrafica.

A chi spetta

Spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché e agli iscritti alla Gestione Separata.

Quali sono i requisiti

Per il conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso, indipendentemente dall'età anagrafica, di:

- 42 anni e 10 mesi di contributi se **uomini**
- 41 anni e 10 mesi di contributi se **donne**

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto **fino al 31 dicembre 2026**.

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso più gestioni previdenziali.

Quali sono le decorrenze

I lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta "finestra".

Il personale della Scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla pensione rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di maturazione del requisito.

Come fare domanda all'Inps

La domanda di pensione anticipata può essere presentata online attraverso il servizio "Domanda di pensione di anzianità/anticipata" sul sito www.inps.it con Pin o Spid.

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Patronati e intermediari dell'Istituto



PENSIONE OPZIONE DONNA

La cosiddetta "Pensione Opzione donna" è una prestazione economica a domanda, pagata dall'Inps alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano entro il 31 dicembre 2020 i requisiti previsti dalla legge, e liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

A chi spetta

Spetta alle lavoratrici iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS.

Quali sono i requisiti

Con la Pensione Opzione donna, le lavoratrici possono andare in pensione se, al 31 dicembre 2020, hanno compiuto 58 anni se dipendenti (59 anni se lavoratrici autonome) e maturato 35 anni di contributi.

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia.

Per il conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.


Quali sono le decorrenze

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire la pensione rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre 2021.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.



PENSIONE OPZIONE DONNA

Come fare domanda all'Inps

La domanda di pensione Opzione donna può essere presentata online attraverso il servizio "Domanda di pensione di anzianità/anticipata opzione donna" sul sito www.inps.it con Pin o Spid.

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Patronati e intermediari dell'Istituto





app INPS mobile



www.inps.it



803 164

(gratuito da rete fissa)

06 164 164

da rete mobile

